

COMITATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1993 N.13 SUL CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE

E' previsto dall'articolo 2 della Legge 28 gennaio 1993 n.13.

E' nominato dal Congresso di Stato per l'intera Legislatura

Il Consiglio Grande e Generale nomina due membri in seno al Comitato stesso.

E' composto:

- a) dal Segretario di Stato per l'Industria ed Artigianato che lo presiede;
- b) dal Segretario di Stato per la Programmazione Economica;
- c) dal Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
- d) da un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria che funge da Segretario;
- e) da un rappresentante delle Associazioni degli Operatori Economici legalmente riconosciute (articolo 6 della Legge n.18/2013);
- f) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (articolo 6 della Legge n.18/2013);
- g) da un rappresentante degli Istituti di Credito convenzionati;
- h) da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

I soggetti di cui ai punti e), f), g), h) possono essere assistiti da un collaboratore senza diritto di voto.